

BANDO PER L'ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROVVEDIMENTO CUMULATIVO DI AMMISSIONE AL RIMBORSO n. 1/2020

1. PREMESSA

1.1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* ha previsto, all'articolo 43, comma 1, che *“allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale”*.

A seguito del trasferimento delle risorse stanziare dalla predetta norma istitutiva, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito *“Agenzia”*) ha pubblicato sul proprio sito Internet il *“bando per l'accesso al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale”* (di seguito *“bando Impresa Sicura”*), che definisce i criteri e le modalità di accesso al rimborso da erogare alle imprese ai sensi del citato articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Dell'avvenuta adozione del bando è stata data comunicazione mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 8 maggio 2020 di apposito comunicato.

L'articolo 9 del *bando Impresa Sicura* disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, articolando il procedimento in tre distinte fasi:

- a) Fase 1 - prenotazione del rimborso;

- b) Fase 2 - pubblicazione dell'elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso;
- c) Fase 3 - compilazione e istruttoria della domanda di rimborso.

In particolare, ai punti 9.3 e 9.4, viene disciplinata la natura delle verifiche sulle domande di rimborso pervenute all'*Agenzia* e le procedure previste per la concessione dello stesso rimborso.

1.2. Sulla base di quanto indicato al precedente punto, l'*Agenzia*, nella fase 2 ha pubblicato, in data 21 maggio 2020, gli elenchi di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell'ambito della fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell'orario di arrivo della richiesta, individuando le prenotazioni per le quali è possibile l'accesso alla successiva fase di presentazione della domanda di rimborso (Elenco 1) e le prenotazioni non ammesse a presentare domanda di rimborso (Elenco 2). Le sole imprese cui sono riferibili le prenotazioni collocate nell'Elenco 1 sono state abilitate a presentare, a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio e fino alle ore 17.00 dell'11 giugno, la domanda di rimborso.

1.3. Tenuto conto delle domande di rimborso pervenute durante l'arco temporale di apertura dello sportello di cui alla fase 3 e delle relative verifiche previste dal *bando Impresa Sicura*, con il presente provvedimento sono indicate le imprese ammesse a beneficiare del rimborso previsto per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Nel presente provvedimento vengono altresì individuate le domande di rimborso collocate in posizione utile per l'ottenimento del contributo per le quali sono necessari approfondimenti istruttori, nonché quelle non finanziabili per insufficienza delle risorse finanziarie.

2. AMMISSIONE AL RIMBORSO

2.1. E' riportato, nell'**allegato A** al presente provvedimento, l'elenco delle domande di rimborso che risultano finanziabili in base alla posizione assunta nell'elenco di cui alla fase 2 e alla dotazione finanziaria disponibile nell'ambito del *bando Impresa Sicura*, con indicazione delle domande ammissibili al beneficio a seguito della conclusione con esito positivo delle verifiche previste dal medesimo bando e di quelle che necessitano di approfondimenti istruttori finalizzati ad accertare la sussistenza di taluni dei requisiti o delle condizioni previsti per l'accesso al rimborso. Per queste ultime domande, in esito alla conclusione dei predetti

approfondimenti, l'*Agenzia* procede ad adottare ulteriori provvedimenti di ammissione al rimborso nei confronti delle imprese le cui domande sono state oggetto di verifiche concluse positivamente ovvero a trasmettere una apposita comunicazione di diniego nel caso di esito negativo degli approfondimenti.

2.2. L'onere gravante dalla concessione dei rimborsi di cui al punto 2.1 è posto a carico delle risorse stanziare dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al netto degli oneri finanziari previsti, secondo quanto stabilito all'articolo 4 del *bando Impresa Sicura*, per la gestione dell'intervento.

2.3. E' riportato, nell'**allegato B** al presente provvedimento, l'elenco delle domande di rimborso che risultano, sulla base della posizione assunta nell'elenco di cui alla fase 2, non finanziabili per insufficienza delle risorse finanziarie. Tali domande potranno essere ammesse al rimborso, fermo restando il positivo esito delle verifiche previste nell'ambito del *bando Impresa Sicura*, qualora si rendano disponibili risorse finanziarie per l'intervento in conseguenza a eventuali rinunce o dinieghi, ovvero a incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

2.4. Le richieste di prenotazione collocate in posizione utile a presentare domanda di rimborso sulla base di quanto riportato nell'elenco elaborato, come previsto dell'articolo 9.1. del *bando Impresa Sicura*, in esito alla fase 2, per le quali non ha avuto seguito la presentazione della domanda di rimborso, entro i termini e con le modalità previsti dal medesimo bando, si considerano, a tutti gli effetti, decadute.

3. EROGAZIONE DEL RIMBORSO

3.1. Per le domande ammesse, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, l'*Agenzia* procede all'erogazione del rimborso sul conto corrente indicato dall'impresa nella domanda di rimborso, al netto delle ritenute previste dalla vigente normativa ove applicabili, previo svolgimento delle seguenti verifiche:

- a) accertamento della regolarità contributiva dell'impresa, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) completezza e coerenza delle informazioni fornite dall'impresa ai fini del rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio;

- c) controllo sull'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferma restando la sospensione dei termini disposta dall'articolo 135 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione a tale verifica.

3.2. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al punto 3.1, l'*Agenzia* provvede all'erogazione del rimborso secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. OBBLIGHI DELLE IMPRESE AMMESSE A RIMBORSO

4.1. Le imprese per le quali è stata disposta l'ammissione al rimborso sono tenute a:

- a) favorire i controlli e le verifiche disposte dall'*Agenzia* sulla base di quanto previsto all'articolo 11 del *bando Impresa Sicura*;
- b) rispettare la prescrizione di cui alla lettera *d*), del punto 7.2, del *bando Impresa Sicura*, che dispone che, ai fini dell'ammissibilità al rimborso, le spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo;
- c) destinare i dispositivi di protezione individuali oggetto di rimborso esclusivamente ai propri addetti, allo scopo di consentire lo svolgimento del processo produttivo in continuità e sicurezza;
- d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
- e) rispettare il Codice Etico adottato dall'*Agenzia* e reperibile sul portale istituzionale www.invitalia.it.

5. CONTROLLI

5.1. L'*Agenzia*, successivamente all'erogazione del rimborso, procede, secondo quanto previsto all'articolo 11 del *bando Impresa Sicura*, allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dallo stesso bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione del rimborso o indicati nel presente provvedimento di ammissione al rimborso. Nel caso di esito negativo dei controlli, l'*Agenzia* procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del rimborso.

5.2. Ai fini delle verifiche sulle domande, l'*Agenzia* può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese durante il procedimento disciplinato dal *bando Impresa Sicura*, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati archivi, i provvedimenti previsti dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. CAUSE DI REVOCA DEL RIMBORSO

6.1. L'*Agenzia* dispone, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte dell'impresa assegnataria, la revoca totale o parziale del rimborso concesso nell'ambito del *bando Impresa Sicura* nei seguenti casi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa assegnataria del rimborso e non sanabili;
- b) dichiarazioni non conformi rese e sottoscritte dall'impresa assegnataria del rimborso nell'ambito del procedimento;
- c) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1. La pubblicazione del presente provvedimento avviene nella pagina dedicata al *bando* *Impresa Sicura* della sezione <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenzacoronavirus> del sito web dell'Agenzia. La predetta forma di pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell'esito connesso alle richieste di rimborso.

Dott.ssa. Leonarda Sansone

Responsabile B. U. Programmi Operativi